

equità di procedere per via di assimilazione; non è giusto che a provincie nuove si voglia pretendere di applicare la stessa regola che si applica giustamente alle provincie antiche; la legge non ha preveduto, perchè non poteva prevedere, il caso dei consiglieri di luogotenenza, quindi il suo silenzio. Diceva l'onorevole Boggio che, qualora l'intenzione del legislatore fosse stata veramente quella di ammettere i consiglieri di luogotenenza, li avrebbe contemplati nella legge promulgata, se non erro, il 17 dicembre 1860. A questo rispondo, o signori, che la legge non poteva farlo, perchè non poteva consacrare un articolo speciale definitivo ad un caso che è essenzialmente transitorio e temporaneo, ed io ringrazio anzi il legislatore di non avervi inserito questa clausola, perchè io, come il deputato Boggio e come gli altri deputati tutti, desidero che presto abbia a finire quella deplorabile istituzione che si chiama Consiglio di luogotenenza. (*Movimenti*) Il silenzio della legge, o signori, non può dunque essere allegato a danno dell'ammissibilità di quei consiglieri, ma debito di equità vuole che voi procediate per via di assimilazione. L'onorevole Boggio accennava alla parità tra i magistrati ed i professori da una parte, ed i consiglieri di luogotenenza dall'altra, e diceva che questa non può menomamente essere ammessa.

Ammetto anch'io che questa parità non sussiste, ma dico che ciò torna a vantaggio e non a danno dei consiglieri di luogotenenza, giacchè, se i magistrati ed i professori sono per debito del loro ufficio costretti a rimanere a fissa residenza, la loro mancanza può portare gravi sconcerti; ma la stessa cosa non può dirsi dei consiglieri di luogotenenza, giacchè il loro ufficio, lo ripeto, è essenzialmente transitorio e temporaneo.

Aggiungo un altro argomento.

L'anno scorso, signori, la Legislatura che vi ha preceduto, applicando largamente la legge, interpretandone lo spirito, e non appigliandosi troppo severamente alla lettera, pronunciò l'ammissione di parecchi funzionarii della Toscana e delle provincie dell'Emilia. Mi si dirà che i precedenti d'un'altra Legislatura non possono vincolare la Legislatura attuale. Non lo nego; ma voi mi concederete che un precedente preso da una Legislatura, se non vincola, merita però d'essere preso in seria considerazione dalla Legislatura che succede, tanto più che questo precedente ha potuto servire di norma ai paesi nuovamente annessi.

Posso citare in questo la mia testimonianza personale. Ho inteso dire parecchie volte da' miei amici a Napoli che essi si stimavano eleggibili perchè aveano veduto che l'anno scorso si erano ammessi in Parlamento il governatore della Toscana, e molti segretarii generali dell'Emilia, e perfino i direttori di diversi dicasteri della Toscana. Non so per quali motivi si muterebbe oggi sentenza, e, come diceva egregiamente l'onorevole Boggio, si verrebbe a premiare quelli che servono il loro paese e si sobbarcano all'arduo carico di sostenere pubblico ufficio in questi momenti così gravi, attribuendo loro la più dolorosa delle incapacità, l'esclusione dal recinto legislativo. Credo quindi, signori, che non si possa contrastare, che per debito di equità noi dobbiamo applicare, a beneficio dei consiglieri di luogotenenza, il principio dell'assimilazione.

Ciò posto, quale sarà quest'assimilazione? La risposta al quesito mi sembra assai facile soprattutto per quanto concerne i consiglieri di luogotenenza preposti all'amministrazione delle provincie napoletane.

In Napoli, come voi tutti ben sapete, esiste un segretario di Stato responsabile; è evidente che questo segretario di Stato deve essere assimilato ad un ministro: esistono poi consi-

glieri speciali per ciascun dicastero; è evidente che questi consiglieri debbono essere considerati come altrettanti segretarii generali. I segretarii generali sono dichiarati eleggibili dalla nostra legge elettorale; dunque i consiglieri di luogotenenza debbono essere ammessi nella Camera.

Non abuserò ulteriormente della pazienza della Camera, e concludo proponendo che essa ammetta l'eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza. Mi permetto solamente, a scanso di equivoco, prima di terminare, di dichiarare che nel propugnare quest'assunto io non sono menomamente mosso da alcun intendimento politico, da alcun intendimento di partito. Quando se ne presenterà l'occasione, quando la Camera incomincerà le sue discussioni politiche, io mi arrecherò a dovere di esprimere senza velo la mia opinione intorno all'istituzione del Consiglio di luogotenenza, che dissi poco fa, e che ripeto in questo momento, essere stata un'istituzione deplorabile; ma oggi anche le mie censure politiche tacciono in faccia a ciò che io credo dovere di giustizia e di equità; e perciò io voto per l'eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

**LEOPARDI.** Io, o signori, mi applaudo che l'onorevole signor Massari, il quale dubitava della eleggibilità de' consiglieri di luogotenenza, si sia compiutamente ricreduto. Per conseguenza limiterò il mio dire ad alcune osservazioni su quanto l'onorevole relatore ha riferito alla Camera.

Dirò che se la legge elettorale ha taciuto de' consiglieri di luogotenenza, egli è perchè non li ha considerati come impiegati; essi difatti non sono nell'organico dell'antico regno, non saranno certo nell'organico del regno italico; quindi ora non sono impiegati, e la legge non poteva mentovarli.

L'onorevole Boggio ha asserito, mi pare, che la legge la quale non faceva menzione dei consiglieri di luogotenenza è stata pubblicata a Napoli. Questo è vero; ma la legge elettorale pubblicata a Napoli sotto la luogotenenza dell'onorevole cavaliere Farini portava, fra parentesi, l'assimilazione de' consiglieri ai ministri, l'assimilazione dei direttori ai segretarii generali. Questa legge fu pubblicata nel giornale ufficiale regolarmente colla firma del luogotenente cavaliere Farini.

Quanto alla necessità dei supplementi nel caso che i consiglieri di luogotenenza volessero talora assentarsi per compiere un ufficio più alto nella Camera dei deputati, io dico che i dicasteri hanno i loro direttori, i quali fanno camminare l'amministrazione per le cose ordinarie. Laonde, se la legge, come diceva l'onorevole Boggio, non deve aver cuore, deve bene averne chi la applica per badare più allo spirito che alla lettera.

L'Italia, signori, è fatta; l'Italia era fatta anche prima delle annessioni, se la volontà de' suoi popoli avesse potuto prevalere; ma nessuno di noi ignora che tutti i Governi d'Italia, tranne uno solo, si travagliavano per tenerla serva e divisa a beneficio dello straniero. Questa lunga opera di servitù e di divisione non si poteva sfasciare in un giorno. È ora che si sfascia, e i luogotenenti e i consiglieri adempiono a quest'ufficio, a questo lavoro dell'unificazione d'Italia.

Come dunque si pretenderebbe di limitare al Governo centrale la scelta di coloro i quali debbono compiere quest'ufficio, questo lavoro? Perchè non farci entrare verun deputato? Ed ove prendere gli uomini per quei Consigli? Forse che non debbono essere uomini politici coloro i quali conducono la amministrazione in Sicilia ed a Napoli? A me pare di sì. E perchè dunque vietare al Governo del Re di potersi servire di senatori e di deputati per condurre a fine questa santissima unificazione d'Italia? Signori, i consiglieri di luogotenenza non sono impiegati, sono cittadini che si sacrificano pel